

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CON OGGETTO: Interventi in area A di PRGC (Aree di impianto storico) – Individuazione delle aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma ai sensi dell'art. 23 bis comma 4 del DPR 380/2001 e s.m.i.

PREMESSO CHE:

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 27-2625 del 19 aprile 2006, pubblicata sul B.U.R. n. 17 del 27.04.2006 di approvazione della Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 17.04.2008 avente ad oggetto “Variante parziale al Piano Regolatore Generale Comunale: controdeduzioni alle osservazioni ed approvazione della Variante ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.”;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 30.09.2008 avente ad oggetto “Piano Regolatore Generale – Modifica ai sensi dell'art. 17, comma 8, della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.”;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 22.04.2009 avente ad oggetto “Piano Regolatore Generale – Modifica ai sensi dell'art. 17, comma 8, della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.”;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 29.04.2010 avente ad oggetto “Piano Regolatore Generale – Modifica ai sensi dell'art. 17, comma 8, della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.”;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 28.09.2011 avente ad oggetto “Piano Regolatore Generale – Variante ai sensi dell'art. 17, comma 7, della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.”;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 21.12.2011 avente ad oggetto “Piano Regolatore Generale – Variante ai sensi dell'art. 17, comma 7, della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.”;

Richiamato il d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98 (c.d. “decreto del fare”), sono state introdotte modifiche in materia edilizia;

Richiamato l'art. 30, comma 1, lettera f) della Legge n. 98 del 2013 ha introdotto l'art. 23-bis all'interno del D.P.R. 380/01 e s.m.i. recante “Autorizzazioni preliminari alla segnalazione; certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori;

CONSIDERATO CHE:

il decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013 “decreto del fare” è intervenuto sulla definizione di “ristrutturazione edilizia” riportata all'art. 3, comma 1 lettera d) del D.P.R. n. 380/2001 che ora comprende anche “*gli interventi di demolizione e di ricostruzione senza l'obbligo di rispettare la sagoma dell'edificio precedente e gli interventi riguardanti il ripristino di edifici o parti di edifici crollati o demoliti ad eccezione degli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.Lgs. 42/2004 per i quali continua a valere l'obbligo del rispetto della sagoma*”;

il decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013 prevede, inoltre, che gli interventi di demolizione e ricostruzione, anche se alterano la sagoma degli edifici, possano essere effettuati mediante S.C.I.A. (art. 22 c.2 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.), richiedendo, al comma 4 dell'art. 23-bis del D.P.R. 380/01 così modificato, ai comuni di “*individuare con propria deliberazione, da adottare entro il 30 giugno 2014, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche di sagoma*”;

il decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013 prevede, inoltre, che *“nelle restanti aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione. Nelle more dell’adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque in sua assenza, non trova applicazione per le predette zone omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attività con modifica della sagoma.”*

Richiamato integralmente il P.R.G.C. approvato e considerato che

“1) Nel territorio comunale hanno rilevante interesse ai fini della tutela, valorizzazione e recupero del patrimonio insediativo, e pertanto sono individuati all’interno delle aree di tipo A nella cartografia di Piano alla scala 1/1000 tavole P4a e P4b:

a) singoli edifici e complessi di interesse storico-artistico e le relative aree di pertinenza di cui all’art.24 L.R.56/77. Tutti gli interventi relativi ai suddetti edifici identificati di interesse storicoartistico, che coinvolgano integralmente l’immobile, implicino un significativo cambio d’uso dello stesso e delle pertinenze o eccedano il restauro ed il risanamento conservativo anche solo per porzioni dello stesso, debbono essere sottoposti all’esame della Commissione Regionale ex art.91 bis della L.R.56/77 - sezione provinciale.

b) edifici soggetti a vincolo specifico monumentale ex art.10 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" (ex L.1089/39). Tutti gli interventi relativi ai suddetti edifici soggetti al vincolo specifico citato sono subordinati a preventivo parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte.

2) Tutti gli interventi relativi al “nucleo storico-ambientale di Pecetto”, inteso come inviluppo delle aree di tipo A afferenti al concentrico, debbono essere volti al recupero degli spazi urbani, al miglioramento del patrimonio edilizio esistente e delle condizioni abitative, salvaguardando il tessuto sociale esistente.”

Rilevato che l’esclusione dell’area di Centro Storico è stata valutata favorevolmente dalla Commissione Consiliare Urbanistica nella seduta del 23.6.2014;

VISTI

Il decreto-legge n.69 del 21 giugno 2013 – “Decreto del fare”

La legge 9 agosto 2013 n. 98;

Il DPR n. 380 del 2001 e s.m.i.;

Il d.lgs n. 267 del 2000 nel testo vigente;

DATO ATTO

che dalla data del 25.6.2014 la presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni sul sito istituzionale del comune di Pecetto T.se;

L'ASSESSORE COMPETENTE PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

- per le motivazioni di cui in premessa, di escludere le aree di tipo A di Matrice Storica quali aree nelle quali è applicabile la SCIA (art. 19 L. 241/1990) per interventi di demolizione e ricostruzione (ex art. 23-bis DPR 380/2001);

- di dare atto che ai sensi dell’art. 39 “Trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio” del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 la presente deliberazione è stata pubblicata prima dell’approvazione;

- di demandare al Responsabile del Servizio interessato gli adempimenti conseguenti il presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suddetta proposta di deliberazione;

Richiamato lo Statuto Comunale approvato ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 267 del 2000;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 49 ed all'art. 147 bis del D. Lgs. 267 del 2000;

Con la votazione espressa nel seguente modo in ordine alla proposta di deliberazione:

Presenti: n.

Aventi diritto al voto n.

Votanti: n.

Favorevoli: n.

Contrari: n.

D E L I B E R A

- di approvare la suddetta proposta di deliberazione, come trascritta